



Napoli, 11 aprile 2019

Collegio dei Revisori
emilia.scafuri@mef.gov.it

Oggetto: *posizione amministrativa Cirio Finanziaria S.p.A. (ex Cirio S.p.A., Cirio-Polenghi-De Rica) – verbali dei revisori dei conti n. 29 e 31/2019 – chiarimenti e richiesta di cancellazione del residuo – seguito relazione del 6.3.2019.*

Facendo seguito alla precedente relazione, ed a maggior chiarimento della stessa, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che la sentenza del Tribunale di Roma non è stata ritenuta suscettibile di utile impugnativa per la oggettiva irrecuperabilità del credito, in disparte le ulteriori considerazioni giuridiche che restano assorbite dalla predetta circostanza.

Sempre in via preliminare si evidenzia che la differenza del *quantum* discendono dalla maturazione degli interessi a seguito del vano esperimento delle azioni giudiziarie individuali, tra l'altro inibite ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. 270/99.

Entrando nel merito della questione si rileva che l'incertezza nella gestione della presente posizione è dipesa dalla difficile interazione tra fattori diversi, amministrativi e giudiziari: basti citare la sentenza del Tribunale fallimentare di Roma del 7.8.2003 ⁽¹⁾ che ha determinato l'avvio di una controversa fase di Amministrazione Straordinaria della Cirio S.p.A. da connettersi al successivo fallimento della Eurolat S.p.A., subentrata a suo tempo nei rapporti concessori della Cirio S.p.A. e, infine, al *crac* della Parmalat.

Tale "intreccio" di situazioni diverse, di difficile lettura se collocate nel momento storico di riferimento, ha indotto l'Amministrazione a percorrere la "via giudiziaria" con l'auspicio di ottenere il "bene della vita", non conseguito per la via ordinaria, quella amministrativa.

Tale scelta non si è rilevata vincente ma con la seguente precisazione: qualsivoglia azione diversa, posta in essere in termini e con modalità differenti da quelle azionate, non avrebbe cambiato l'epilogo della vicenda.

Ed infatti questa Autorità, in estrema sintesi, non sarebbe riuscita ugualmente a conseguire alcuna soddisfazione delle proprie "ragioni" la cui possibilità di realizzo, al pari delle innumerevoli altre ragioni di credito vantate da soggetti diversi, sarebbe stata vanificata dalla notoria e lunga serie di collassi finanziari che, come confermato in ogni sede giudiziaria, hanno colpito migliaia di creditori, pubblici e privati, ed oltre 30.000 risparmiatori.

Avv. Antonio del Mese
AdM

⁽¹⁾ Con detta sentenza il Tribunale di Roma – sezione fallimentare dichiarava, nei procedimenti recanti i numeri di RR.GG. 2357/2358 e 2359 del 2003, l'insolvenza della Cirio Finanziaria S.p.A., Cirio Holding S.p.A. e Cirio Del Monte S.p.A. e l'assoggettabilità delle stesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria con il consequenziale divieto di iniziare o proseguire azioni creditorie individuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. 270/99.